



**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER LA PERSONA E LA FAMIGLIA**

così composta:

Franca Mangano Presidente
Francesca Romana Salvadori Consigliere
Riccardo Massera Consigliere relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 739 cod. proc. civ. iscritto al n. [REDACTED]
dell'anno 2019, riservato in decisione all'udienza del 27/02/2020, promosso

da

[REDACTED] (n. a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED]) e [REDACTED]
[REDACTED] (n. a [REDACTED] il [REDACTED], C.F. [REDACTED]), quest'ultima
anche quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore [REDACTED]
(n. a Roma il [REDACTED]), rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Miri;

- reclamanti -

contro

Ministero dell'Interno (C.F. 80014130928), rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale Dello Stato;

- reclamato -

e nei confronti di

Roma Capitale (C.F. 02438750586), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Richter Mapelli Mozzi;

e

con l'intervento del Procuratore Generale;

Premesso che

1. [REDACTED] e [REDACTED] hanno esposto di essere legate da una
relazione sentimentale, iniziata nel 2003 e sfociata nel 2015 in una convivenza,



nell'ambito della quale hanno elaborato un condiviso progetto di genitorialità; di aver quindi di comune accordo fatto ricorso in Danimarca alla procreazione medicalmente assistita (di seguito: PMA) di tipo eterologo, praticata sulla persona di [REDACTED], che il 24 [REDACTED] 2017 in Roma questa ha dato alla luce la figlia [REDACTED], alla quale è stato attribuito il cognome materno [REDACTED].

Il 2 ottobre 2018 [REDACTED] ha presentato presso l'ufficio dello stato civile di Roma dichiarazione ai sensi dell'art. 254 cod. civ. - sottoscritta dalla stessa [REDACTED] per l'assenso richiesto dall'art. 250 - con cui ha riconosciuto la bambina come propria figlia, ai sensi degli artt. 8 e 9 l. n. 40/2004; l'ufficiale dello stato civile ha tuttavia rifiutato la richiesta di riconoscimento, osservando che dagli artt. 250 e 269 si evince che per l'ordinamento italiano è madre solo colei che partorisce, e che l'art. 5 l. n. 40/2004 prevede che possono accedere alla PMA solo coppie di sesso diverso.

Le ricorrenti hanno quindi proposto innanzi al Tribunale di Roma opposizione ai sensi dell'art. 95 d.P.R. n. 396/2000 avverso il rifiuto così manifestato, chiedendo la rettificazione dell'atto di nascita, l'annotazione del riconoscimento e il cambiamento del cognome della minore in quello [REDACTED], ai sensi dell'art. 262 cod. civ.

1.1. Con decreto depositato il 2 luglio 2019 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda osservando, in sintesi: che Roma Capitale (già Comune di Roma) è priva di legittimazione passiva, in quanto nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile il Sindaco agisce in qualità di ufficiale del governo e quindi come organo periferico del Ministero dell'Interno; che l'atto di nascita è stato formato in Italia, e deve quindi essere applicata integralmente la disciplina interna; che nell'intero sistema normativo italiano la nozione di filiazione è indefettibilmente legata al presupposto che la discendenza derivi da persone di sesso diverso; che di conseguenza non è consentita la formazione di un atto di nascita nei quali compaiano come genitori due persone dello stesso genere; che i termini della questione non mutano per il fatto che ai sensi dell'art. 8 l. n. 40/2004 i figli nati all'esito di PMA acquistano lo *status* di figli riconosciuti, in considerazione delle univoche norme in tema di filiazione previste dall'ordinamento interno; che gli



interessi del minore possono essere adeguatamente tutelati mediante altri strumenti giuridici quale l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44 lett. d) l. n. 184/1983; che la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non impone, a tutela del minore, la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile, ben potendo il legislatore interno individuare strumenti alternativi comunque idonei a tutelare il rapporto tra il minore e il soggetto, dello stesso sesso dell'altro genitore, che insieme a questo ha prestato il consenso alla PMA.

2. Avverso tale provvedimento hanno proposto tempestivo reclamo le ricorrenti, le quali hanno chiesto l'accoglimento delle domande da loro proposte in primo grado deducendo che l'ordinamento ormai ammette che l'atto di nascita di un minore riconduca la filiazione a due persone dello stesso sesso, dal momento che numerose pronunce giurisdizionali hanno riconosciuto la possibilità di trascrivere l'atto di nascita formato all'estero relativo a minori nati per effetto del consenso alla PMA prestato da coppie dello stesso sesso, nonché quella di pronunciare, nello stesso caso, una sentenza di adozione in casi particolari o di trascrivere la sentenza di adozione piena resa all'estero; che avendo la Corte di Cassazione ripetutamente riconosciuto la possibilità di trascrivere l'atto di nascita formato all'estero relativo a genitori dello stesso sesso, negare analoga possibilità per il solo fatto che il minore sia nato in Italia costituirebbe fonte di un'inammissibile disparità di trattamento, in contrasto con l'interesse del minore; che la vicenda è regolata dall'art. 8 l. n. 40/2004, che la Cassazione ha ritenuto applicabile anche in altri casi di violazione dell'art. 5 come in ipotesi di fecondazione *post mortem*, dovendo essere riconosciuta preminenza all'interesse del nascituro; che del resto la l. n. 40/2004 contempla espressamente l'ipotesi di PMA nell'ambito di coppie dello stesso sesso, comminando unicamente una sanzione amministrativa per il personale medico (art. 12) ma senza escludere l'applicabilità dell'art. 8, e che in tal senso si era espressa la Corte Costituzionale in relazione alle coppie eterosessuali che si erano sottoposte all'estero alla - all'epoca - vietata PMA eterologa (C. Cost. n. 162/2014); che quindi non si poteva negare l'applicabilità dell'art. 8 l. n. 40/2004 per il solo fatto che esse avevano fatto ricorso ad una tecnica di PMA vietata in Italia, dovendo essere considerato preminente l'interesse del minore; che non era



possibile equiparare, come aveva fatto il Tribunale, la tecnica di PMA da loro adottata con la maternità surrogata, sottoposta ad un trattamento ben più rigoroso; che aveva errato il Tribunale nel fare esclusivo riferimento alle norme in materia di filiazione dettate dal codice civile, dovendosi invece avere riguardo al diverso sistema di filiazione costruito dalla l. 40/2004, in quanto l'art. 8, in combinato disposto con il successivo art. 9, avrebbe "fondato un sistema di costituzione del rapporto di filiazione diverso e autonomo da quello fondato sul dato biologico (genetico/gestazionale) regolato dal codice civile, riferendo quel rapporto al consenso prestato dalla coppia all'atto di intraprendere il percorso di PMA"; che la nozione di "coppia" di cui all'art. 8 deve essere considerata come riferita anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso, e quindi [REDACTED] ha il diritto di vedersi riconosciuto lo stato di figlia riconosciuta della "coppia" (anche se formata da persone dello stesso sesso) che ha espresso il consenso informato alla PMA; che è irrilevante il fatto che [REDACTED] non abbia fornito il proprio materiale genetico, non essendovi stata maternità surrogata; che il Tribunale avrebbe dovuto interpretare le norme in funzione del preminente interesse della minore e del principio di non discriminazione del nato in ragione della modalità procreativa.

2.1. Il Ministero dell'Interno ha chiesto la conferma del decreto del Tribunale di Roma deducendo a sua volta che con sentenza n. 221/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato la conformità a costituzione delle norme della l. n. 40/2004 che limitano la possibilità di accedere alla PMA alle coppie di sesso diverso, e che l'esclusione da questa delle coppie formate da due donne non costituisce una discriminazione basata sull'orientamento sessuale; che il diritto alla genitorialità non è assoluto, ma sussiste se corrisponde al miglior interesse del nascituro; che il diritto del minore al riconoscimento della relazione con la madre non biologica non impone la trascrizione del certificato di nascita, potendo provvedersi a ciò mediante l'istituto dell'adozione in casi particolari; che i "*best interests of the child*" impongono solo di adottare tra più soluzioni astrattamente possibili quella più conforme e adatta dalle esigenze del minore, e non vi è alcun "diritto di diventare genitore"; che le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2014 erano circoscritte alla particolare



ipotesi delle coppie di sesso diverso impossibilitate alla procreazione a seguito di una patologia, e non potevano essere automaticamente trasposte alla diversa fattispecie in esame; che la disposizione di cui all'art. 8 l. n. 40/2004 non poteva essere ritenuta applicabile anche alle tecniche di PMA vietate dalla medesima legge; che lo *status filiationis* è materia sottratta alla disponibilità delle parti; che le norme vigenti non consentono la formazione di un atto di nascita comprendente due madri, e consentono l'attribuzione della genitorialità a soggetti privi di legame biologico con il nato solo nelle ipotesi tassativamente previste; che del resto consentire il riconoscimento del figlio alle coppie formate da due donne determinerebbe un non giustificata disparità di trattamento rispetto alle coppie omosessuali formate da due uomini, stante il divieto di maternità surrogata, e a maggior ragione con riferimento ai minori, che avrebbero un trattamento diverso a seconda che siano nati da due madri o da due padri.

2.2. Si è inoltre costituita in giudizio Roma Capitale, cui il reclamo è stato notificato a meri fini di *denuntiatio litis*, la quale ha riproposto le argomentazioni svolte in primo grado a sostegno della correttezza del rifiuto opposto dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2.3. Il Procuratore Generale ha espresso parere per il rigetto del reclamo.

2.4. All'udienza del 27 febbraio 2020 le ricorrenti e il Ministero dell'Interno hanno discusso oralmente la causa insistendo nelle rispettive conclusioni, e il collegio ha riservato la decisione.

Rilevato che

3. Le reclamanti hanno in via preliminare chiesto l'estromissione di Roma Capitale dal procedimento, avendo già il Tribunale rilevato che questa è carente di legittimazione passiva.

3.1. L'istanza deve essere respinta: Roma Capitale è stata parte del giudizio di primo grado, e le stesse reclamanti le hanno notificato l'atto di reclamo, sia pur a meri fini di *denuntiatio litis*; così facendo, esse hanno riconosciuto l'ente come portatore di un interesse all'esito del giudizio tale da giustificare la sua partecipazione al procedimento, anche solo in termini equiparabili a quelli dell'intervento adesivo.



4. Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, il procedimento in esame, promosso ai sensi dell'art. 95 d.p.r. n. 396/2000, *“è volto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e come, invece, risulta dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso, in quanto la funzione degli atti dello stato civile è proprio quella di attestare la veridicità dei fatti menzionati nei relativi registri”*; nella stessa occasione la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che poiché la dichiarazione di riconoscimento produce immediatamente effetti giuridici riguardo lo *status* della persona cui è riferita, l'ufficiale di stato civile *“dovrà rifiutare di riceverla ove la ritenga in contrasto con l'ordinamento e con l'ordine pubblico (cfr. D.P.R. n. 396 del 2000, art. 7)”* (Cass. 15/05/2019, n. 13000).

Il giudice è quindi tenuto a verificare se il rifiuto opposto abbia determinato una discrasia tra il fatto, quale è stato nella realtà o quale avrebbe dovuto essere nell'esatta applicazione della legge, e la sua riproduzione negli atti di stato civile.

5. I fatti storici allegati dalle reclamanti non sono controversi: nell'ambito della relazione sentimentale tra loro intercorrente (non formalizzata in un'unione civile, ma comunque estrinsecantesi nelle forma della convivenza in un appartamento in loro comproprietà, acquistato tramite un mutuo cointestato) esse hanno congiuntamente prestato il consenso alla fecondazione eterologa praticata in Danimarca sulla persona di [REDACTED] la quale ha poi dato alla luce [REDACTED], nata in Italia.

La materia del contendere consiste quindi nell'accertare se il riconoscimento della stessa [REDACTED] come propria figlia successivamente operato da [REDACTED], priva di legame biologico con la bambina, sia o meno conforme all'ordinamento e all'ordine pubblico, e se per effetto del rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile i registri rispecchino fedelmente la situazione di fatto quale dovrebbe essere in forza della legge.

6. Con una recente decisione resa in un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente procedimento la Suprema Corte ha dato risposta negativa al



primo quesito, affermando che è legittimo il rifiuto dell'annotazione del riconoscimento operato dalla madre "intenzionale" (Cass. 03/04/2020 n. 7668).

A sostegno della decisione la Corte di Cassazione ha osservato che nell'ordinamento italiano vige il divieto per le coppie formate da persone dello stesso sesso di accedere alle tecniche di PMA, previsto dall'art. 5 l. n. 40/2004 e desumibile anche da altre disposizioni - quali l'art. 30, comma 1 d.p.r. n. 396/2000 e l'art. 7, comma 1, lett. a) d.p.r. n. 223/1989 come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) d.p.r. 126/2015 - *"che implicitamente (ma chiaramente) postulano che una sola persona abbia diritto di essere menzionata come madre nell'atto di nascita, in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato"*; che la Corte Costituzionale con sentenza n. 221/2019 ha respinto la questione di legittimità costituzionale al riguardo sollevata, ritenendo non configurabile un *"diritto a procreare"* o *"alla genitorialità"* *"comprensivo non solo dell'an e del quando, ma anche del quomodo, e dunque declinabile anche come diritto a procreare con metodi diversi da quello naturale"*; che la validità di tali conclusioni *"non è inficiata dai recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità [...] sui temi dell'adozione di minori da parte di coppie omosessuali (cfr. Cass. n. 12962 del 2016) e del riconoscimento in Italia di atti formati all'estero, dichiarativi del rapporto di filiazione in confronto a genitori dello stesso sesso (cfr. Cass. n. 19599 del 2016, n. 14878 del 2017)"*; che infatti nel caso dell'adozione, come già osservato dalla Corte Costituzionale, a differenza di quanto avviene in caso di PMA *"il minore è già nato ed emerge come specialmente meritevole di tutela (...) l'interesse del minore stesso a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate"*, e nel caso della trascrizione di atti formati all'estero *"diverso è il parametro normativo applicabile"* in quanto *"a venire in rilievo, in tal caso, è il principio di ordine pubblico (L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 16 e art. 64, comma 1, lett. g) con il quale si è ritenuto non contrastare il divieto normativamente imposto in Italia alle coppie formate da persone "di sesso diverso" di accedere alle PMA, in relazione ad atti validamente formati all'estero per i quali è impellente la tutela del diritto alla continuità (e conservazione) dello status filiationis acquisito all'estero, unitamente al valore della circolazione degli atti giuridici"*.



7. Questa Corte ritiene di non poter condividere l'orientamento e il percorso argomentativo ora riferito.

È ben vero, infatti, che l'art. 5 l. n. 40/2004 vieta, in Italia, l'accesso alla PMA alle coppie formate da persone dello stesso sesso; da ciò tuttavia non è possibile inferire che necessariamente, nel caso in cui comunque si faccia ricorso a tali pratiche e una volta che la nascita sia avvenuta, solo colei che ha dato alla luce il bambino possa essere riconosciuta come genitore.

Una questione analoga è stata in altra occasione posta all'attenzione della Suprema Corte, investita del caso di un bambino nato in Italia ma concepito all'estero mediante PMA omologa praticata utilizzando il seme crioconservato del coniuge della madre, allorché questo era già deceduto; pratica che in Italia è anch'essa vietata dall'art. 5.

Ebbene, in questa occasione la Cassazione con la sentenza n. 13000 del 15 maggio 2019 ha osservato che quello che veniva in rilievo non era *“il tema della liceità, o meno, secondo la legislazione italiana (cfr. L. n. 40 del 2004), della tecnica di P.M.A. predetta (fecondazione omologa post mortem)”*, bensì, considerato l'ambito operativo del procedimento ex art. 95 d.p.r. n. 396/2000, esclusivamente *“quello della corrispondenza fra la realtà del fatto come complessivamente dichiarato”* all'ufficiale di stato civile *“e la sua riproduzione nell'atto di nascita come da quest'ultimo concretamente redatto: cioè tra il fatto, quale è nella realtà (o quale dovrebbe essere nell'esatta applicazione della legge) e come risulta dall'atto dello stato civile, senza che rilevino le ragioni di una eventuale insussistenza di una tale corrispondenza, posto che “i registri dello stato civile, quali fonte delle certificazioni anagrafiche, devono contenere atti esattamente corrispondenti alla situazione quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione della legge” (cfr. Cass. n. 7530 del 1986, in motivazione)”*. *“In altri termini”*, ha precisato la Corte, *“le conclusioni che pure potrebbero desumersi dalla complessiva disciplina di cui alla L. n. 40 del 2004 (come attualmente risultante dopo gli interventi su di essa della Corte costituzionale [...]) in ordine alla illegittimità, o meno, della pratica, in Italia, di una tecnica di fecondazione omologa post mortem come quella cui si era sottoposta, in Spagna*



(ove è consentita dalla corrispondente disciplina, entro l'anno dal decesso di chi abbia precedentemente autorizzato l'utilizzo del proprio seme crioconservato), la R., devono necessariamente arrestarsi di fronte al fatto che, una volta verificatasi la nascita per effetto di una tale pratica, occorre stabilire, ai già riportati fini che qui specificamente interessano, se debbano trovare esclusiva applicazione i meccanismi presuntivi previsti dagli artt. 231 e 233 c.c. in relazione alla prova della paternità o se sia necessario anche tener conto della disciplina della L. n. 40 del 2004 circa il rilievo determinante del consenso al processo generativo mediante P.M.A.". E sotto questo profilo il giudice di legittimità, che ha dato risposta al quesito aderendo alla seconda opzione prospettata, ha pure sottolineato che "qualsivoglia considerazione riguardante la valutazione in termini di illiceità/illegittimità, in Italia, della tecnica di P.M.A. in precedenza specificamente richiamata, oltre che, eventualmente, delle condotte di coloro che ne consentono l'accesso o l'applicazione, non potrebbe certamente riflettersi, in negativo, sul nato e sull'intero complesso dei diritti a lui riconoscibili. In altre parole, la circostanza che si sia fatto ricorso all'estero a P.M.A. non espressamente disciplinata (o addirittura non consentita) nel nostro ordinamento non esclude, ma anzi impone, nel preminente interesse del nato, l'applicazione di tutte le disposizioni che riguardano lo stato del figlio venuto al mondo all'esito di tale percorso"; a tal proposito la Corte di Cassazione ha ricordato, nel medesimo passaggio argomentativo:

- che tale principio è stato affermato "con chiarezza" dalla Corte EDU nelle due sentenze "gemelle" *Menesson c. Francia* (26 giugno 2014, ric. n. 65192/11) e *Labassee c. Francia* (26 giugno 2014, ric. n. 65941/11);
- che ugualmente la Corte Costituzionale sin dal 1998 - e dunque ancor prima della l. n. 40/2004 - ha sottolineato la necessità "di distinguere tra la disciplina di accesso alle tecniche di P.M.A. e la doverosa, e preminente, tutela giuridica del nato, significativamente collegata alla dignità dello stesso. Già in quella sede ci si preoccupò "...di tutelare anche la persona nata a seguito di fecondazione assistita, venendo inevitabilmente in gioco plurime esigenze costituzionali. Preminenti in proposito sono le garanzie per il nuovo nato (...),



non solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per la sua formazione, in particolare dagli artt. 30 e 31 Cost., ma ancor prima - in base all'art. 2 Cost. - ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità: diritti che è compito del legislatore specificare...” (cfr. C. Cost. n. 347 del 1998)”;

- che la stessa Corte di Cassazione con la sentenza n. 19599 del 30 settembre 2016 aveva affermato, sia pur in una vicenda diversa, il principio secondo cui *“le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla L. n. 40 del 2004 imputabile agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica fecondativa illegale in Italia non possono ricadere su chi è nato”, di ciò essendosi mostrato consapevole lo stesso legislatore, il quale, all'art. 9, comma 1, ha previsto che, in caso di ricorso a tecniche (allora vietate) di procreazione medicalmente assistita addirittura di tipo eterologo [...], il coniuge o convivente consenziente non possa esercitare l'azione di disconoscimento della paternità, né impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità (cfr., sostanzialmente nel medesimo senso, anche la successiva Cass. n. 14878 del 2017)”.*

7.1. Questa prospettiva trova riscontro nella stessa struttura della l. n. 40, posto che il legislatore ha collocato in due capi distinti le norme che vengono in rilievo nella vicenda oggi all'attenzione di questa Corte.

Gli artt. 4, 5 e 6, che prevedono i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla PMA - limitandolo alle “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi” - e le modalità di espressione e raccolta del consenso informato, sono infatti collocati nel Capo II, dedicato all’“accesso alle tecniche”.

Si trovano invece all'interno del Capo III, recante “disposizioni concernenti la tutela del nascituro”, le norme dettate dagli artt. 8 e 9; il primo prevede che “I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6”; il secondo, a sua volta, prevede - e, circostanza tutt'altro che irrilevante, prevedeva anche quando il ricorso alla fecondazione eterologa era vietato in modo assoluto,



prima degli interventi della Corte Costituzionale - che in caso di ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità né l'impugnazione di cui all'art. 263 cod. civ., che la madre non può dichiarare la volontà di non essere nominata, prevista in linea generale dall'art. 30, comma 1 d.p.r. n. 396/2000, e che il donatore di gameti non può acquisire alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

A ciò si aggiunga che l'art. 12, comma 1 della l. n. 40 punisce con una sanzione amministrativa chi pratici la fecondazione eterologa al di fuori dei casi consentiti dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 162/2014); il comma 2 ugualmente prevede una sanzione amministrativa per "Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso"; il comma 8 prevede che non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche di PMA vietate.

Appare quindi evidente che il legislatore del 2004 ha tenuto ben presente l'eventualità che l'accesso alle pratiche di PMA possa avvenire al di fuori dei casi consentiti, perché sia stata posta in essere una aperta violazione della legge o perché questa sia stata elusa recandosi all'estero; e per tale ipotesi non solo non ha previsto sanzioni a carico dei soggetti che a tali pratiche hanno fatto ricorso, ma ha espressamente previsto, nell'ambito delle disposizioni dettate "a tutela del nascituro", che i nati a seguito di fecondazione eterologa - nell'impianto originale della legge vietata dall'art. 4, comma 3 e ora, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 162 del 10 giugno 2014 e n. 221 del 23 ottobre 2019, permessa solo alle coppie eterosessuali cui sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili - acquistano lo *status* di figli dei membri della coppia (coniugata o no) sulla sola base del consenso da questi prestato alla pratica, e sono vietati tanto il disconoscimento di paternità quanto l'anonimato della madre.



La l. n. 40 ha quindi le caratteristiche di quella che nell'ambito del diritto romano sarebbe classificata come una *lex minus quam perfecta*, in quanto per la violazione del precetto (il divieto di praticare PMA al di fuori dei casi previsti dalla legge) si limita a prevedere una sanzione pecuniaria, ma non solo non ne rimuove gli effetti, ma anzi con gli artt. 8 e 9 garantisce la più ampia tutela a colui che sia nato pur se da pratiche vietate, prevedendo che la sola prestazione del consenso, che diviene irretrattabile una volta eseguita la fecondazione dell'ovulo, comporti di per sé - e irreversibilmente - il riconoscimento del figlio e correlativamente l'assunzione della responsabilità genitoriale nei suoi confronti, con tutti i doveri ad essa connessi. E ciò proprio perché, riprendendo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, *“le conseguenze della violazione delle prescrizioni e dei divieti posti dalla L. n. 40 del 2004 imputabile agli adulti che hanno fatto ricorso ad una pratica fecondativa illegale in Italia non possono ricadere su chi è nato”* (Cass. n. 19599/2016).

Con la già citata sentenza n. 13000/2019, poi, la Suprema Corte ha osservato che *“ormai, figlio è non solo chi nasce da un atto naturale di concepimento ma anche colui che venga al mondo a seguito di fecondazione assistita (omologa o eterologa, quest'ultima nella misura in cui è oggi consentita dalla L. n. 40 del 2004 a seguito dei già descritti ripetuti interventi della Corte costituzionale), o colui che sia tale per effetto di adozione: ciò dimostra che i confini una volta ritenuti invalicabili del principio tradizionale della legittimità della filiazione sono ormai ampiamente in discussione”*; e ha pure precisato che - stante l'ambito operativo del procedimento previsto dagli artt. 95 e 96 d.p.r. n. 396/2000 - *“le conclusioni pure desumibili dalla complessiva disciplina di cui alla L. n. 40 del 2004 in ordine alla illegittimità, o meno, della pratica, in Italia, di una tecnica di fecondazione omologa post mortem come quella cui si era sottoposta (affatto lecitamente secondo la lex loci), in Spagna, la ricorrente”* devono *“necessariamente arrestarsi di fronte al fatto che, una volta verificatasi la nascita, non ci si può sottrarre all'individuazione della disciplina da applicarsi in materia di filiazione. Tanto per la evidente ragione che, in ogni caso, il nostro ordinamento non può disinteressarsi dei correlativi diritti del soggetto venuto al mondo a seguito*



di una procreazione medicalmente assistita post mortem eventualmente effettuata dal cittadino italiano in un Paese ove tale pratica è ammessa ed avvenuta nel pieno rispetto dei limiti temporali di sua esecuzione prevista dalla corrispondente disciplina”.

Ancora di recente, infine, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato atto che nella fecondazione eterologa il legislatore ha attribuito prevalenza all'interesse del minore *“alla conservazione dello status filiationis ..., dichiarando inammissibile il disconoscimento di paternità”*, e hanno osservato che *“i principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti dell'infanzia, cui lo Stato italiano ha prestato adesione, ratificandole e rendendole esecutive nell'ordinamento interno ... assicurano la più ampia tutela al minore, riconoscendo allo stesso il diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il suo benessere, impegnando gli Stati a preservarne l'identità ed a rispettarne le relazioni familiari, ed individuando, quale criterio preminente da adottare in tutte le decisioni che lo riguardino, il suo interesse superiore, nonché promuovendo la concessione delle garanzie procedurali necessarie ad agevolare l'esercizio dei suoi diritti (cfr. in particolare gli artt. 3, 8 e 9 della Convenzione di New York cit.; gli artt. 1 e 6 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con l. 20 marzo 2003, n. 77; gli artt. 8, 9, 10, 22, 23, 28 e 33 della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata con l. 18 giugno 2015, n. 101; l'art. 24 della Carta di Nizza)”* (Cass. n. 12193 del 08/05/2019).

Il trattamento riservato al minore nato a seguito di PMA non può pertanto essere diverso e deteriore per il solo fatto che ciò sia avvenuto al di fuori dei casi ammessi dalla legge.

7.2. Allo stesso modo, nel caso che costituisce oggetto del presente procedimento occorre avere riguardo non alla condotta tenuta dalle ricorrenti, ma al superiore interesse di [REDACTED], nata a seguito di una pratica di PMA eterologa vietata in Italia ma del tutto lecita in Danimarca, luogo in cui è stata posta in



essere. Occorre quindi interrogarsi se anche in questo caso, analogamente a quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione nell'ipotesi di fecondazione *post mortem*, possa - o meglio, debba - trovare applicazione l'art. 8 l. n. 40/2004 nonostante il consenso sia stato prestato da due persone dello stesso sesso, e quindi se [REDACTED] debba essere riconosciuta figlia anche di [REDACTED] nonostante questa non l'abbia data alla luce e non abbia fornito il proprio materiale genetico, ma si sia limitata ad esprimere il consenso alla pratica di PMA; e ciò indipendentemente dal fatto che in Italia tale pratica sia vietata. E in questo passaggio argomentativo sono racchiuse le ragioni per cui la Corte ritiene di dover dissentire dai principi affermati dalla Cassazione con la citata sentenza n. 7668/2020: i requisiti per l'accesso alla pratica di PMA da un lato, e la disciplina che, una volta che la nascita sia avvenuta, deve trovare applicazione a tutela del nato dall'altro, operano su piani diversi non necessariamente tra loro intersecanti.

La questione che qui viene in rilievo, infatti, non è se nell'ordinamento italiano i membri di una coppia omosessuale abbiano o meno il diritto di essere genitori, bensì se il figlio che comunque sia nato (a seguito di pratiche di PMA eseguite all'estero secondo la legge del luogo) nell'ambito di una relazione di tal fatta abbia o meno il diritto di avere due genitori.

Ebbene, nella sentenza n. 13000/2019 la Corte di Cassazione ha affermato che *"La L. n. 40 del 2004, art. 8 esprime ... l'assoluta centralità del consenso come fattore determinante la genitorialità in relazione ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di P.M.A.. La norma non contiene alcun richiamo ai suoi precedenti artt. 4 e 5, con i quali si definiscono i confini soggettivi dell'accesso alla P.M.A., così dimostrando una sicura preminenza della tutela del nascituro, sotto il peculiare profilo del conseguimento della certezza dello status filiationis, rispetto all'interesse, pure perseguito dal legislatore, di regolare rigidamente l'accesso a tale diversa modalità procreativa"*.

D'altro lato, l'art. 9 della l. n. 40 fa sì che nella fecondazione eterologa (qual è quella praticata nel caso in esame) il consenso assuma prevalenza assoluta rispetto alla discendenza biologica; e ciò anche nel caso in cui questo sia stato



espresso in forme diverse da quelle previste dall'art. 6 (richiamato dall'art. 8), essendo sufficiente che sia "ricavabile da atti concludenti".

La stessa Corte Costituzionale ha del resto riconosciuto, con la sentenza n. 162 del 2014 con cui ha ammesso la liceità in Italia (sia pur nei soli casi specificamente indicati) della fecondazione di tipo eterologo, che *"il dato della provenienza genetica non costituisce un requisito imprescindibile della famiglia"*.

Numerose sono poi le pronunce della giurisprudenza di legittimità con cui si è ritenuto che la coppia omosessuale possa svolgere un ruolo genitoriale al pari di quella eterosessuale, essendo stata ammessa l'adozione in casi particolari ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) l. n. 184/1983 (Cass. n. 12962 del 22/06/2016), la trascrizione in Italia della sentenza di adozione pronunciata all'estero (Cass. n. 14007 del 31/05/2018), la trascrizione in Italia dell'atto di nascita redatto all'estero tanto nel caso in cui il nato aveva un legame biologico con entrambe le donne (Cass. n. 19599 del 30/09/2016) quanto nel caso in cui, come nella fattispecie oggi all'esame della Corte, la "madre intenzionale" non aveva alcun legame biologico con il bambino (Cass. n. 14878 del 15/06/2017). In queste occasioni la Suprema Corte ha affermato, tra l'altro, che a fronte del diritto del minore al mantenimento della stabilità della vita familiare consolidatasi con entrambe le figure genitoriali non ha rilievo *"la circostanza che le stesse siano rappresentate da una coppia dello stesso sesso, non incidendo l'orientamento sessuale sull'idoneità dell'individuo all'assunzione della responsabilità genitoriale"* (Cass. n. 14007 del 31/05/2018); che *"Se l'unione tra persone dello stesso sesso è una formazione sociale ove la persona "svolge la sua personalità" e se quella dei componenti della coppia di diventare genitori e di formare una famiglia costituisce "espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi" delle persone, ricondotta dalla Corte costituzionale (sent. n. 162 del 2014, p. 6, e n. 138 del 2010, p. 8) agli artt. 2, 3 e 31 Cost. (e, si noti, non all'art. 29 Cost.), allora deve escludersi che esista, a livello costituzionale, un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e anche di generare figli. Infatti, "il matrimonio non costituisce più elemento di discriminazione nei rapporti tra i coniugi e figli (...) identico essendo il contenuto dei doveri, oltre che dei diritti, degli uni nei confronti degli altri"* (v. Corte cost. n. 166



del 1998): di conseguenza, l'elemento di discriminazione rappresentato dalla diversità di sesso tra i genitori - che è tipico dell'istituto matrimoniale - non può giustificare una condizione deteriore per i figli né incidere negativamente sul loro status. Inoltre, questa Corte (sent. n. 601 del 2013) ha escluso che vi siano certezze scientifiche, dati di esperienza o indicazioni di specifiche ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita del minore, derivanti dall'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale, atteso che l'asserita dannosità di tale inserimento va dimostrata in concreto e non può essere fondata sul mero pregiudizio." (Cass. n. 19599 del 30/09/2016); che "La regola secondo cui è madre colei che ha partorito, giusta l'art. 269, comma 3, c.c., non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale", ed è "norma riguardante la prova della maternità" (così, ancora, Cass. n. 19599/2016).

7.3. È ben vero che la possibilità di riconoscere in Italia atti stranieri dichiarativi del rapporto di filiazione da due donne discende dall'applicazione delle norme di diritto internazionale privato e dall'esigenza di tutelare il "diritto alla continuità e alla conservazione dello status filiationis acquisito all'estero, unitamente al valore della circolazione degli atti giuridici" (in questi termini Cass. n. 7668/2020), e dunque diversi sono i parametri che vengono in gioco nella presente vicenda, in cui l'atto di nascita è stato formato in Italia; tuttavia, non è chi non veda quanto strida con i principi di uguaglianza e di tutela preminente dell'interesse superiore del minore la ritenuta impossibilità di dare riconoscimento alla genitorialità c.d. "intenzionale" solo quando il minore sia nato in Italia, conducendo ciò a disparità di trattamento non tollerabili e che ben potrebbero trarre origine anche solo da discriminazioni di tipo economico e sociale; si pensi ad esempio all'ipotesi di due bambini generati con le stesse modalità dalla stessa coppia omosessuale ma nati l'uno in Italia e l'altro all'estero, o di due bambini concepiti secondo le medesime modalità da due diverse coppie omosessuali, una sola delle quali disponga però delle risorse economiche necessarie per poter anche partorire all'estero.

Posto quindi che le norme che regolano lo *status filiationis* a seguito di fecondazione assistita di tipo eterologo devono essere rinvenute negli artt. 8 e 9 l.



n. 40/2004, occorre privilegiare l'interpretazione di tali disposizioni che più risponde al principio di uguaglianza (non tanto tra coppie omosessuali e coppie eterosessuali quanto piuttosto) tra soggetti nati a seguito di PMA, al superiore interesse del minore (nella misura in cui quest'ultimo non entri in conflitto con altri principi equiordinati o sovraordinati, essendo esso "preminente" ma certamente non destinato a prevalere su qualunque altro principio), al diritto del nato alla propria identità personale e con questa quello di conoscere le proprie origini, nonché al diritto al rispetto della propria vita familiare, che, è opportuno ribadirlo, comprende l'unione tra persone dello stesso sesso e non presuppone necessariamente la discendenza biologica dei figli (Corte EDU 24/06/2010, S&K Co. c. Austria e 27/07/2015 Oliari c. Italia; C. Cost. 162/2014).

7.4. Garantire che anche la madre c.d. "intenzionale" possa e debba essere riconosciuta genitore del nato corrisponde all'interesse superiore del minore, e non trova tutela equivalente in altri istituti quale l'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44, lett. d) l. n. 184/1983.

Sotto il primo profilo, infatti, il minore ha diritto a conoscere la sua provenienza e ad essere riconosciuto figlio di entrambe coloro che, all'interno di una relazione affettiva, hanno concorso alla sua nascita; ha diritto che entrambe esercitino pienamente le responsabilità che hanno consapevolmente assunto prestando il consenso alla PMA, e che entrambe siano tenute ad adempiere ai doveri nei confronti del minore stesso che ne discendono; ha diritto - in linea generale, a prescindere dalle vicende oggi sottoposte all'esame della Corte - che tutto ciò avvenga anche qualora la madre "intenzionale" non intenda intraprendere iniziative giudiziarie in tal senso, ad esempio qualora, a seguito della fine della relazione affettiva, ometta di proporre domanda di adozione.

Sotto il secondo profilo, poi, l'istituto dell'adozione in casi particolari non tutela allo stesso modo il minore, in quanto tramite questo viene adeguatamente salvaguardato il diritto alla vita familiare ma non anche quello all'identità personale. L'adozione ai sensi dell'art. 44, poi, non instaura alcun legame tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, così che il primo potrebbe vedersi immotivatamente privato, ad esempio, della possibilità di divenire erede degli ascendenti della madre



“intenzionale”, a differenza di quanto accade per il figlio concepito con PMA da una coppia omosessuale ma che sia nato all'estero, e per quello concepito, sia pur tramite PMA eterologa, da coppia eterosessuale.

7.5. A fronte delle considerazioni che precedono, le norme dell'ordinamento dello stato civile non costituiscono un insormontabile ostacolo all'annotazione del riconoscimento: l'art. 29 d.p.r. 396/2000 in tema di formazione dell'atto di nascita fa espressamente riferimento ai “genitori”, e quindi non impone che questi debbano necessariamente essere un “padre” e una “madre”; è evidente che tutta la normativa in materia implicitamente presuppone che i genitori siano un padre e una madre perché così accade *in rerum natura*, ma l'argomento non è certamente di per sé dirimente, tanto che gli atti di nascita redatti all'estero ben possono essere trascritti, e in numerosi Comuni italiani sono stati redatti atti di nascita che riconducono la genitorialità a due donne.

7.6. L'interpretazione che qui si propugna nemmeno collide, a ben vedere, con il principio secondo cui lo *status filiationis* è sottratto alla disponibilità delle parti. Ciò che è rimesso alla volontà delle parti è unicamente l'atto procreativo, ma questo tanto in caso di procreazione naturale quanto in caso di PMA; e una volta che la nascita si sia verificata, l'acquisto dello *status filiationis* è regolato unicamente dalla legge: le norme del codice civile per quanto riguarda la procreazione naturale, gli artt. 8 e 9 della l. n. 40 per quanto riguarda la PMA di tipo eterologo.

7.7. Ancora, dalla disciplina in tema di unioni civili e convivenze di cui alla l. n. 76/2016 non possono essere tratti convincenti argomenti in senso contrario a quanto sin qui osservato: è ben vero che tale normativa non prevede che una coppia omosessuale possa adottare, né che possa accedere alla PMA; ma ciò è del tutto coerente con l'impianto complessivo della l. n. 40/2004 e della l. n. 184/1983, e non fa venir meno la necessità - sulla quale si è diffusamente argomentato - di distinguere il piano relativo all'accesso a tali istituti (e segnatamente alla PMA) da quello relativo alla regolamentazione dello *status filiationis* di chi comunque sia nato a seguito di pratiche di fecondazione assistita eseguite in luoghi in cui sono consentite.



7.8. L'interpretazione degli artt. 8 e 9 l. n. 40/2004 condotta alla luce dei principi sin qui esposti porta quindi a ritenere che [REDACTED] debba essere considerata genitore di [REDACTED] sulla base del consenso da lei prestato alla pratica di PMA e della conseguente assunzione di responsabilità da parte sua, anche in assenza di legame biologico o genetico, in virtù del principio preminente del superiore interesse del minore e del principio di non discriminazione del minore derivante da una scelta dei genitori.

Ciò non può del resto essere considerato contrario all'ordine pubblico (circostanza che, ove sussistente, legittimerebbe il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'art. 7 d.p.r. 396/2000). A tal proposito è sufficiente richiamare i precedenti giurisprudenziali sopra menzionati in tema di trascrivibilità dell'atto di nascita formato all'estero attestante che entrambi i genitori sono di sesso femminile (e in particolare Cass. n. 19599/2016 e n. 14878/2017), le cui valutazioni circa la non contrarietà di questo all'ordine pubblico internazionale conducono alla medesima conclusione con riferimento all'ordine pubblico interno: non esiste, a livello costituzionale, un divieto per le coppie dello stesso sesso di accogliere e anche di generare figli; l'elemento di discriminazione rappresentato dalla diversità di sesso tra i genitori non può giustificare una condizione deteriore per i figli né incidere negativamente sul loro *status*; la fecondazione eterologa praticata da una coppia omosessuale non è assistita da sanzione penale; il disposto di cui all'art. 269 c.c., comma terzo (secondo cui madre è colei che partorisce) non introduce un principio di ordine pubblico, alla luce del preminente interesse del minore, e attiene piuttosto alla prova della filiazione.

Con sentenza n. 12193 dell'8 maggio 2019, poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riconosciuto che la sola pratica di PMA che cozza contro i principi di ordine pubblico è rappresentata dalla c.d. "maternità surrogata", vietata da norma assistita da tutela penale, in quanto si tratta di "*pratica che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, e per tale motivo è vietata dalla legge (cfr. Corte cost., sent. n. 272 del 2017)*"; ma nel caso in esame non si verte in tema di maternità surrogata bensì di fecondazione eterologa, in quanto [REDACTED], che ha riconosciuto [REDACTED] al



momento della nascita, è effettivamente madre biologica della bambina, che ne ha ereditato il patrimonio genetico.

7.9. Osserva a questo riguardo la Corte che non è condivisibile la pur suggestiva argomentazione della difesa erariale secondo cui la possibilità di annotare il riconoscimento da parte della madre “intenzionale” nell’ambito di una coppia omosessuale femminile determinerebbe una disparità di trattamento rispetto alle coppie omosessuali maschili, impossibilitate a fare altrettanto in conseguenza del divieto di maternità surrogata. In realtà, come correttamente messo in evidenza dalla difesa delle reclamanti, il discrimine non deriva dal genere dei membri della coppia, ma dalla pratica di PMA posta in essere: a quella della maternità surrogata possono infatti ricorrere anche coppie omosessuali femminili e coppie eterosessuali, le quali in questo caso incontrerebbero il medesimo limite.

7.10. Deve pertanto ritenersi che il rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile al riconoscimento operato da [REDACTED] abbia effettivamente determinato una difformità tra la situazione di fatto quale è nella realtà secondo la previsione di legge - da interpretare nel senso sin qui indicato alla luce del rilievo determinante del consenso al processo generativo mediante PMA, anche quando si sia in presenza di una coppia omosessuale - e come invece risulta dagli atti dello stato civile.

La domanda di rettificazione e annotazione deve pertanto essere accolta.

8. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto che nel nome della bambina al cognome [REDACTED] sia aggiunto il cognome “[REDACTED]”, in applicazione di quanto previsto dall’art. 262 cod. civ.

8.1. Con la sentenza n. 286 del 21 dicembre 2016 la Corte Costituzionale, intervenendo proprio sulla norma ora indicata, ha ritenuto che il divieto di attribuire al figlio il cognome di entrambi i genitori “*pregiudichi il diritto all’identità personale del minore e, al contempo, costituisca un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità familiare*”. Quanto al primo profilo, che più attiene alla vicenda oggi all’esame della Corte, il giudice delle leggi ha osservato che “*Il valore dell’identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della*



valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell'appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore profili determinanti della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell'art. 2 Cost. ... Il processo di valorizzazione del diritto all'identità personale è culminato nella recente affermazione, da parte di questa Corte, del diritto del figlio a conoscere le proprie origini e ad accedere alla propria storia parentale, quale «elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona» (sentenza n. 278 del 2013). In questa stessa cornice si inserisce anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ricondotto il diritto al nome nell'ambito della tutela offerta dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. ... La piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori”.

I medesimi principi devono trovare applicazione nella presente fattispecie, la medesima essendo la *ratio* e non potendo essere introdotte discriminazioni del minore in funzione dell'orientamento sessuale dei genitori; al di là quindi del letterale riferimento, contenuto nell'art. 262 cod. civ., al “padre” e alla “madre”, entrambi i genitori devono poter conferire il proprio cognome al figlio.

8.2. Secondo costante giurisprudenza *“In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall'art. 262, secondo e terzo comma, cod. civ. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del prior in tempore), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun favor in sé)”* (Cass. n.

pagina 21 di 22



2644 del 03/02/2011). L'interesse del minore, poi, "è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta", e "la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento" (Cass. n. 12640 del 18/06/2015).

Premesso che non è evidentemente possibile procedere all'ascolto di [REDACTED] ai sensi dell'art. 262, quarto comma, avendo essa appena due anni, ritiene la Corte che la concorde richiesta delle parti possa essere accolta, dal momento che stante la sua tenera età la bambina, non ancora inserita nel circuito della scuola dell'obbligo, non ha ancora acquisito, con il cognome "[REDACTED]", nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identità; mentre l'attribuzione di entrambi i cognomi consente di dare integrale realizzazione al suo diritto all'identità personale, nel senso richiamato al precedente paragrafo.

9. La novità della questione e l'assenza di univoci precedenti giurisprudenziali impongono la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie il reclamo, e per l'effetto ordina all'ufficiale dello stato di civile di Roma di annotare a margine dell'atto di nascita di [REDACTED], nata a Roma il [REDACTED], il riconoscimento effettuato da [REDACTED] in data 02/10/2018;
- Dispone che la minore [REDACTED] assuma il cognome del secondo genitore aggiungendolo a quello del primo, e assuma quindi le generalità di [REDACTED];
- Compensa le spese del giudizio;
- Dispone che in caso di diffusione siano omesse le generalità delle parti, ai sensi dell'art. 52, comma 3, d. lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2020.

Il Consigliere estensore

Riccardo Massera

La Presidente

Franca Mangano

pagina 22 di 22

